

Risvolti fiscali del risarcimento del danno dopo l'intervento della Suprema Corte

Con la sentenza n. 26972/2008 le Sezioni Unite della Cassazione condividono i recenti orientamenti della prassi dell'amministrazione finanziaria secondo cui la qualifica di una somma di denaro come danno emergente o lucro cessante è questione da accertare caso per caso restando indifferente la categoria di danno risarcito.

Federico Rasi

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO TRIBUTARIO DELLE SOCIETÀ, UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI, AVVOCATO

Con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972⁽¹⁾, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sul tema del danno non patrimoniale per cercare di razionalizzare la materia.

Era stata sottoposta alle Sezioni Unite un'articolata serie di quesiti (illustrati nel dettaglio nel riquadro riportato alla pagina successiva) aventi a oggetto la collocazione giuridica del danno esistenziale nell'ordinamento nazionale anche con riferimento alla misura del danno risarcibile; in altri termini, si chiedeva alle Sezioni Unite di fare chiarezza sui profili qualitativi, quantitativi, nonché probatori del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.

La sentenza delle Sezioni Unite, data la sua particolare ampiezza ed esaustività, offre alcuni spunti di riflessione utili anche per altri settori del diritto e, per quanto qui di interesse, per il diritto tributario. Sussiste, infatti, una stretta correlazione tra diritto civile e diritto tributario allorché si deve discutere del trattamento fiscale cui assoggettare le somme riconosciute a taluno in sede di risar-

Per consultare il testo completo dei provvedimenti vedi la banca dati:



www.dps.ilsole24ore.com

cimento di un danno. In questa tipologia di accordi la variabile fiscale risulta particolarmente rilevante e da quanto affermato dalle Sezioni Unite si ricavano alcune utili indicazioni operative. Pertanto, brevemente analizzata tale sentenza, se ne approfondiranno le conseguenze fiscali.

La sentenza in commento e la giurisprudenza delle Sezioni civili della Corte di Cassazione

Come anticipato, con la sentenza resa l'11 novembre 2008, n. 26972, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito risposta a una molteplicità di quesiti e in particolare alla richiesta di chiarimenti circa la teorica possibilità di concepire «un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consi-

(1) Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, con nota di A. Vallebona, «Danno non patrimoniale e rapporti di lavoro», in *Mass. Giur. Lav.*, 2008, pag. 62; F. Bianchi D'Urso, G. Cinque, «Le Sezioni Unite si pronunciano sul danno "(in)esistenziale"», in *Mass. Giur. Lav.*, 2008, pag. 67; G. Comandè, «Un'autentica estensione di tutela che cancella solo "diritti immaginari"», in *Guida al Diritto* n. 47/2008, pag. 34.

RISARCIMENTO DEL DANNO: GLI OTTO QUESITI POSTI ALLE SEZIONI UNITE

In dettaglio, l'ordinanza di rimessione invitava le Sezioni Unite a rispondere ai seguenti otto quesiti:

1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella lesione del fare reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti.
2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio nella necessaria sussistenza di un'offesa grave a un valore della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle conseguenze da essa derivate.
3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale "tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere.
6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno esistenziale.
7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il c.d. danno tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti su chi domanda il ristoro del danno esistenziale.

stente nella lesione del fare reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti».

Si voleva, in altri termini, accertare la composizione della categoria del danno non patrimoniale per verificare se fosse una categoria unitaria di modo che il risarcimento eventualmente accordato esaurisse la situazione o se piuttosto fossero ipotizzabili diverse voci di danno autonomamente risarcibili di modo che il danneggiato dovesse contestare la sussistenza di ciascuna di esse.

Per le Sezioni Unite «non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale».

Secondo la Cassazione trattasi, quindi, di fattispecie unitaria attraverso cui si procede al risarcimento di una pluralità di situazioni giuridiche, e segnatamente è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile:

- quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato. In tal caso, la

vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;

- quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato (per esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale). In tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire discriminazioni);

**NOTA BENE**

Tra diritto civile e diritto tributario sussiste una stretta correlazione quando si deve discutere del trattamento fiscale cui assoggettare le somme riconosciute a taluno in sede di risarcimento di un danno.

- quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. In tal caso, la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati *ex ante* dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.

La Cassazione definisce così la categoria del “danno non patrimoniale” quale «categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate». Ciò apre, rispetto al passato, il problema di fornire una definizione unitaria di danno non patrimoniale e diviene inadatto il precedente approccio che forniva una definizione delle singole tipologie di danno non patrimoniale. La Cassazione risolve tale questione ritenendo abbia “portata tendenzialmente onnicomprensiva” la nozione di danno biologico. Questa è esemplificativamente definita dall’art. 138 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il c.d. codice delle assicurazioni private, quale lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. A tale voce di danno possono poi affiancarsi altre lesioni che il danneggiato può aver subito.

Le Sezioni Unite della Cassazione ritengono, quindi, che la categoria del danno non patrimoniale miri, in primo luogo, a risarcire pregiudizi privi di contenuto reddituale in quanto indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato. Le lesioni che sono così risarcibili prescindono dalla capacità reddituale del soggetto leso e, pertanto, le somme ricevute mirano alla mera reintegrazione della situazione precedente alla commissione del fatto illecito, violata e pregiudicata da questo.

Peraltro, tale orientamento non risulta del tutto nuovo nella giurisprudenza della stessa



NOTA BENE

La Corte di Cassazione definisce la categoria del “danno non patrimoniale” quale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Corte. Già in altre occasioni, la Cassazione aveva ritenuto che in tema di responsabilità aquiliana il danno non patrimoniale e, in particolare, il danno biologico «include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione».

Le stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 24 marzo 2006, n. 6572, avevano precisato la natura del danno non patrimoniale subito dal lavoratore in seguito a “demansionamento” precisando che «stante la forte valenza esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno».

Viene così riconosciuta la natura non reddituale del danno non patrimoniale in quanto «danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica» e ciò consente di ritenere che esso, in assenza di elementi diversi, possa, di norma, essere ricondotto alla categoria del danno emergente, atteso che il pregiudizio risarcito, in assenza di elementi diversi, può essere valutato esclusivamente al di fuori della capacità reddituale delle persone⁽²⁾.

Infatti, anche ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale le categorie logico-giuridiche che i giudici potranno utilizzare sono, e restano, quelle dell’art. 1223 cod. civ., secondo cui il risarcimento del danno si compone di due elementi: la perdita subita dal creditore

(2) M. Franzoni, «Il danno risarcibile», in Trattato della responsabilità civile, diretto da M. Franzoni, Milano, 2004, pag. 473.

(c.d. danno emergente) e il mancato guadagno (c.d. lucro cessante)^[3].

Alla luce della definizione di danno non patrimoniale accolta dalle Sezioni Unite risulta sostenibile che, allorché venga risarcita una sofferenza morale soggettiva derivante dalla lesione di un interesse protetto, quali la lesione al diritto inviolabile alla salute, la lesione alla dignità della persona con riferimento alla reputazione e all'immagine, in tale caso viene risarcito un pregiudizio di per sé areddituale.

Questo non esclude che il danneggiato possa aver sofferto anche altri pregiudizi alla sua sfera reddituale di cui gli venga riconosciuto il risarcimento. Il medesimo evento dannoso può, infatti, dare contemporaneamente luogo a un danno a contenuto non reddituale e a un danno a contenuto reddituale^[4].

Art. 6 Tuir e distinzione tra danno emergente, non tassabile, e lucro cessante, tassabile

La possibilità di ricondurre alla categoria del danno emergente o del lucro cessante le somme ricevute assume rilevanza dal punto di vista fiscale in base all'art. 6 Tuir. Detta disposizione^[5] comporta l'effetto di:

- includere nella base imponibile dell'imposta personale sul reddito tutte le somme e

i proventi percepiti in sostituzione di un mancato guadagno e pertanto riconducibili alla categoria civilistica del lucro cessante;

- escludere quelle percepite a titolo di reintegrazione e quindi riconducibili alla categoria del danno emergente.

Attraverso di essa, il legislatore ha attribuito natura reddituale a tutte quelle somme che, ancorché dovute a titolo risarcitorio, hanno la funzione di ristorare un danno derivante dalla perdita di redditi. Viene così prevista una presunzione assoluta in forza della quale i risarcimenti non sono tassati solo se erogati a titolo di reintegrazione patrimoniale.

La distinzione tra la tassabilità o meno degli indennizzi risarcitori riposa, quindi, sull'effettiva consistenza del pregiudizio economico che il risarcimento tende a riparare.

Diviene perciò rilevante a fini fiscali la distinzione tra danno emergente e lucro cessante: l'art. 6 Tuir comporta la non imponibilità fiscale degli indennizzi risarcitori del danno emergente, in quanto aventi funzione di mera reintegrazione patrimoniale non rappresentativa di un flusso di reddito.

Le stesse somme divengono tassabili, invece, laddove l'indennizzo non rivesta carattere prettamente risarcitorio di una perdita effettivamente subita, ma sia rivolto a compensare, a titolo di lucro cessante, in via di integrazione o sostituzione, la mancata percezione di redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali^[6].

Ne consegue che, nel caso in cui si riconosca natura reddituale a una somma attribuita a titolo risarcitorio in quanto lucro cessante, questa verrà tassata secondo le regole della categoria

NOTA BENE

Le Sezioni Unite della Cassazione ritengono che la categoria del danno non patrimoniale miri, in primo luogo, a risarcire pregiudizi privi di contenuto reddituale in quanto indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato.

(3) Per danno emergente deve intendersi il risarcimento di ogni perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato. Il lucro cessante è, invece, ogni mancato guadagno che si sarebbe prodotto laddove il fatto illecito non fosse stato realizzato e risulta parametrato alla ricchezza che il danneggiato non ha conseguito. Danno emergente e lucro cessante individuano due concetti diversi anche dal punto di vista temporale, in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, vale a dire il lucro cessante, deve ancora prodursi o si sarebbe prodotto se non vi fosse stato il comportamento del debitore.

(4) Si pensi al danno all'immagine. Il comportamento di un soggetto può causare un danno non patrimoniale all'immagine (essenzialmente riconducibile alla categoria del danno emergente) unitamente a un danno patrimoniale alla stessa (in cui si uniscono elementi di danno emergente e di lucro cessante). Si ipotizzi il caso di un soggetto interrotto nello svolgimento della propria attività lavorativa che potrà chiedere anche il risarcimento delle perdite reddituali subite e quindi il lucro cessante, unitamente al rimborso delle spese mediche sostenute.

(5) Sia consentito rinviare al nostro «Variabile fiscale nelle transazioni tra società e dipendenti», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 24/2006, pag. 26.

(6) F. Petrucci, «Risarcimento di lucro cessante a seguito di incidente», in *Corr. trib.*, 2007, pag. 2267.

reddituale cui appartengono i redditi sostituiti^[7]. Allorquando, pertanto, sia riconosciuta a un dipendente una somma a titolo risarcitorio, detta somma sarà qualificata quale reddito di lavoro dipendente e conseguentemente tassata. Se la tassabilità o meno di un risarcimento è fondata sull'effettiva consistenza del pregiudizio economico che il risarcimento tende a riparare, indipendentemente dal tipo di danno risarcito (patrimoniale o non patrimoniale), nonché dalla qualificazione che esso riceve in sede civilistica^[8], allora la tipologia di danno risarcito (patrimoniale o non patrimoniale, quest'ultimo inteso nel senso indicato dalla sentenza in esame) non assume rilevanza diretta a fini fiscali.

In sintesi, la tipologia di danno risarcibile (patrimoniale o non patrimoniale) non è immediatamente indicativa del trattamento tributario applicabile in quanto occorre svolgere un ulteriore passaggio logico-giuridico: procedere all'individuazione dei danni risarciti nel caso concreto^[9].

È sotto questo punto di vista che risulta particolarmente significativo l'apporto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal momento che alla luce della sentenza n. 26972/2008 può ritenersi, in linea di principio, che non abbiano valenza reddituale le somme attribuite a titolo del risarcimento di un danno di tipo non patrimoniale.

Dunque, il risarcimento del danno non patrimoniale, di regola, in quanto risarcimento di un danno che attiene alla sfera personale, ha natura di danno emergente e come tale escluso dall'imposizione personale sul reddito. Si tratta di una regola di massima, in quanto nulla esclude che, in concreto, la stessa sofferenza possa causare anche una perdita reddituale risarcibile a titolo di lucro

cessante. In assenza di una diversa definizione, può ritenersi comunque che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia natura di danno emergente in quanto finalizzato a reintegrare il danneggiato delle sofferenze subite.

La giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione

Tali conclusioni appaiono condivise dalla giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione che più volte, anche prima della sentenza delle Sezioni Unite, ha ribadito^[10] il percorso argomentativo qui proposto. Per escludere l'assoggettabilità a Irpef di un'erogazione economica al prestatore di lavoro da parte di un datore di lavoro è necessario accertare che l'erogazione stessa, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri ma, al contrario, nella volontà di risarcire l'illegittima perdita di prestigio e *chance* professionali per il dipendente o, addirittura, un danno biologico.

Per la Cassazione si tratta di questione di fatto subordinata all'accertamento delle circostanze in base alle quali una data somma sia erogata: se per risarcire un danno emergente o se per ristorare l'omessa percezione delle retribuzioni, caso in cui sarebbe tassabile.



NOTA BENE

La distinzione tra la tassabilità o meno degli indennizzi risarcitori riposa sull'effettiva consistenza del pregiudizio economico che il risarcimento tende a riparare.

(7) Si ipotizzi il caso che la somma sia attribuita a un soggetto titolare di reddito di lavoro autonomo o di reddito di impresa, in sostituzione dei redditi che questo avrebbe percepito e che non ha percepito, in tal caso la somma sarà tassata come reddito di impresa o di lavoro autonomo. Così la C.M. 21 settembre 1999, n. 189/E.

(8) Quanto detto è confermato dalla prassi dell'amministrazione finanziaria; cfr. ex multis, R.M. 27 maggio 2002, n. 155/E.

(9) V. Ficari, «Tassazione di somme corrisposte a titolo transattivo», in Rass. trib., 1998, pag. 1368; G. Corasaniti, «Il regime tributario delle indennità risarcitorie nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente», in Riv. dir. trib., 2006, pag. 481; P. Sorignani, A. Rocchi, «Dubbi interpretativi sulla natura delle indennità da risarcimento del danno», in Corr. trib., 2003, pag. 469; G. Stancati, R. Salvatori, «Ancora in tema di tassazione delle indennità risarcitorie: il ristoro del "danno morale" e del "danno biologico"», in Riv. dir. trib., 1994, pag. 1193.

(10) Cfr., da ultimo Cass. 13 maggio 2009, n. 10972, con nota di P. Barabino, «Granitico orientamento sulla non imponibilità del risarcimento per danno all'immagine (accertato giudizialmente)», in Boll. trib., 2009, pag. 893; Cass. 15 maggio 2002, n. 15991, con nota di G. Galletti, «Brevi note in tema di regime fiscale delle somme corrisposte a titolo transattivo», in Rass. trib., 2003, pag. 1750; Cass. 17 aprile 2007, n. 12301. Cfr. anche P. Stizza, «Ancora sulla imponibilità del danno non patrimoniale da demansionamento professionale», in Dir. prat. trib., 2007, pag. 4.

**NOTA BENE**

La sentenza n. 26972/2008 aiuta a ricondurre nella categoria del danno emergente i risarcimenti di danni non patrimoniali.

Tale orientamento è stato ribadito dalla Sezione tributaria, nella sentenza 9 dicembre 2008, n. 28887^[11], ove è stata accolta la posizione di un ricorrente secondo cui il danno da “demansionamento” può avere natura di danno emergente se le parti non parametrano il risarcimento alle minori retribuzioni ottenute^[12].

Anche in tale ipotesi la Cassazione ha confermato che costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la percezione di somme a titolo di risarcimento del danno è fiscalmente rilevante *ex* art. 6, comma 2, Tuir, esclusivamente qualora tali somme siano riconducibili al ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero ne costituiscano sostituzione o surrogazione nella misura in cui siano configurabili nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito.

È stato così riconosciuto che possono non avere valenza reddituale somme ricevute a titolo di risarcimento del danno biologico e somme aventi a oggetto il risarcimento del danno all'immagine, se non risulta concretamente che sono stati risarciti redditi persi.

La Cassazione ha in più occasioni ammesso che le somme pagate per il risarcimento di danni che attengono alla sfera personale di un soggetto siano da ricondursi alla categoria del danno emergente.

Così «è stata attribuita natura risarcitoria alla somma corrisposta al dipendente per il pre-

giudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, escludendosene, pertanto, l'assoggettabilità a Irpef»^[13].

Lo stesso principio è stato da ultimo ribadito nella sentenza della Cassazione 30 dicembre 2008, n. 30433, laddove, in merito all'importo corrisposto al dirigente di azienda a seguito di un atto transattivo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è stato precisato che «tenuto conto che si tratta di un direttore generale di una società di rilevante importanza, un licenziamento in tronco (...) è indubbio che arrechi alla persona del dirigente apicale, pur non essendo questi titolare di un diritto alla stabilità del posto come un comune dipendente subordinato, un danno che va al di là della semplice perdita di reddito, ma coinvolge anche la reputazione e l'immagine professionale e, come tale, la somma percepita costituisce un ristoro per un danno emergente».

Dall'inquadramento prospettato dalla Cassazione consegue, sul piano fiscale, che le somme erogate, che trovano titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti^[14], devono considerarsi non imponibili.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, nella recente risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alle ulteriori somme, eventualmente liquidate contestualmente alla liquidazione del danno all'immagine, a titolo di perdita delle cosiddette *chance* professionali, ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa. Per l'amministrazione finanziaria, posto che «la *chance* è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valuta-

(11) Cfr. la nota a sentenza a firma di Italo Vitale, all'interno della rassegna di giurisprudenza tributaria a cura di Profass, in *Diritto e Pratica delle Società* n. 5/2009, pag. 57.

(12) Secondo tale sentenza «non è soggetta a imposizione fiscale ai fini Irpef in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento». Sul punto, cfr. P. Turis, «Condizioni e limiti dell'imposizione diretta delle somme a titolo di risarcimento del danno», in *Il Fisco*, 2009, pag. 243.

(13) Cass. 3 settembre 2003, n. 12789.

(14) La Corte di Cassazione, con sentenza 13 aprile 2004, n. 7043, ha affermato che il danno all'immagine lede un diritto «la cui integrità trova fondamento nei diritti della persona umana tutelati dall'articolo 2 Cost. (...) inerente alla lesione della reputazione personale, intesa come la valutazione che di un certo soggetto viene fatta nel contesto in cui egli vive. (...) La reputazione personale è individuabile nella valutazione che, in base alla sua storia personale, la comunità (locale, nazionale o internazionale) dà di un determinato

(segue)

zione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza».

Da ciò deriva che le somme liquidate a titolo di perdita di *chance* professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo ove l'interessato abbia fornito prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno.

Anche alla luce della giurisprudenza tributaria e della prassi dell'Agenzia delle Entrate che tale giurisprudenza dimostra di condividere, risulta quindi che la qualificazione di una somma quale danno emergente o lucro cessante è, in definitiva, questione di fatto da accertare alla luce del caso concreto e risulta del tutto indifferente la categoria di danno risarcito.

In questo contesto si colloca la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, da cui si ricava il principio secondo il quale, nell'ipotesi di risarcimento di un danno non patrimoniale, in assenza di elementi di fatto che conducano a una diversa conclusione, risulta risarcito un danno sostanzialmente riconducibile alla categoria del danno emergente e quindi non tassabile.

Pertanto, solo ove effettivamente risulti risarcito ad altro titolo il lucro cessante si può ritenere che ciò comporti l'emersione di un reddito tassabile^[15].

Il ruolo centrale assunto dai profili probatori

Assume quindi un ruolo centrale il profilo probatorio.

Sotto questo punto di vista è necessario che sia fornita evidenza dal danneggiato circa la tipologia di danni subiti e la relativa documen-



NOTA BENE

Dall'inquadramento prospettato dalla Cassazione consegue sul piano fiscale che le somme erogate, che trovano titolo nella necessità di ristorare danni all'immagine propriamente detti, possono, a talune condizioni, considerarsi non imponibili.

tazione sia tenuta a disposizione per suffragare la conclusione circa la tassabilità o meno delle somme erogate. Infatti, sia dal punto di vista civile, sia da quello fiscale, deve essere acquisita piena prova della tipologia di danno risarcito e della sua effettiva consistenza.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26972/2008, hanno chiarito in proposito che «il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. nn. 8827 e 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo».

Per la Cassazione la risarcibilità di un danno è quindi condizionata alla dimostrazione della sussistenza dello stesso. In sintesi, per la Cassazione «il danno non patrimoniale deve es-

soggetto (essa si identifica, secondo Cass. pen. 24 marzo 1995, n. 3247, con il senso della dignità personale in conformità dell'opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico)».

(15) Le conclusioni appena illustrate non sono smentite dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate. Questa, nella risoluzione 27 maggio 2002, n. 155, ha escluso natura di reddito a somme risarcite per indennizzare il danno alla salute, alla libertà, e ai propri beni, subito dai soggetti vittime della persecuzione nazista. Per il Fisco tale risarcimento non configurava un'ipotesi di risarcimento del lucro cessante, ma piuttosto una reintegrazione patrimoniale connessa ai danni e alle perdite subite, sicché mancava il presupposto impositivo che avrebbe fatto includere tali somme nel reddito complessivo del soggetto beneficiario. Nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 356/E, l'Agenzia delle Entrate ha, invece, ritenuto tassabile il risarcimento corrisposto a un soggetto per lesione del danno all'immagine in quanto veniva reintegrata forfetariamente una perdita di credibilità e di stima agli occhi della clientela, ovvero un danno patrimoniale. Cfr. A. Bodrito, «Natura reddituale del risarcimento del danno all'immagine e delle spese inerenti e deducibili», in Corr. trib., 2008, pag. 580.

sere allegato e provato sicché va disattesa la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso o quella che lo ritiene *in re ipsa*».

Il danneggiato deve quindi dimostrare di aver sofferto una non minima compressione dei propri interessi e deve dimostrare i danni subiti. Alla luce delle considerazioni che precedono, i danni subiti e dimostrati devono essere ricondotti alla categoria del danno emergente, a meno che il danneggiato non lamenti una specifica riduzione delle proprie capacità reddituali e chieda quindi il risarcimento di redditi perduti. Anche dal punto di vista fiscale è necessario che sia offerta prova del danno. I principi generali della materia tributaria impongono di ritenere necessario che per beneficiare del regime di esclusione da tassazione sussista una prova tangibile della presenza di un effettivo danno emergente.

Tale posizione è accolta anche dall'amministrazione finanziaria, che nella sua prassi^[16] ha rinviato alla necessità di procedere a una verifica caso per caso delle voci di danno risarcite. In particolare, nella recente risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, già menzionata in precedenza, ha affermato che «la verifica in concreto della natura delle somme erogate, anche alla luce dell'onere probatorio assolto dalle parti, implica un giudizio di fatto di competenza del predetto Ufficio» sicché «nell'ambito delle somme complessivamente attribuite [a un contribuente] a titolo di danno ulteriore per la perdita di immagine e di opportunità professionali, occorre individuare la parte dell'indennità specificamente riferibile alla presunta perdita. In assenza di specifici elementi di prova risultanti dagli atti transattivi conclusi, tale individuazione deve essere effettuata sulla base di ogni utile elemento for-



NOTA BENE

Il profilo probatorio assume un ruolo centrale perché il danneggiato deve dimostrare sia di aver sofferto una non minima compressione dei propri interessi, sia le tipologie di danni subiti.

nito dal contribuente interessato dal quale possa desumersi quale parte dell'indennità percepita sia diretta a risarcire il danno emergente subito per effetto della cessazione della carica, consistente nella perdita di immagine e di opportunità professionali».

L'amministrazione finanziaria nella risoluzione in esame non ha, quindi, escluso la possibilità di riconoscere natura non reddituale anche a somme connesse al risarcimento di danni all'immagine e a *chance* professionali a condizione che sia fornita prova della loro natura.

La risoluzione in esame risulta particolarmente significativa in quanto l'Agenzia, pur muovendo da una posizione restrittiva, giunge a conclusioni conformi a quelle cui si perviene nel presente lavoro. Muove dall'affermazione dell'esistenza di un principio giurisprudenziale secondo cui «alla somma versata dal datore di lavoro in base a una definizione transattiva della controversia, che tenga ferma la cessazione del rapporto, deve essere presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (...) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova, il cui onere spetta al contribuente».

Tale affermazione viene però accompagnata dal rinvio a quella giurisprudenza della Cassazione, la quale riconosce che danni quale quello all'immagine o per la perdita di *chance* professionali possano avere un contenuto non reddituale.

E, concordemente con quella giurisprudenza^[17] secondo cui è, «comunque, onere del contribuente dimostrare che l'indennità si ri-



NOTA BENE

Le somme liquidate a titolo di perdita di *chances* professionali possono essere correttamente qualificate alla stregua di risarcimenti di danno emergente solo se l'interessato fornisce prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare delle perdite subite.

(16) Cfr. ris. Ag. Entrate 7 dicembre 2007, n. 356/E.

(17) Cass. 12 gennaio 2009, n. 360; Cass. 24 settembre 2003, n. 14167; Cass. 4 aprile 2000, n. 4099.

**NOTA BENE**

L'Agenzia delle Entrate dimostra di concordare sulla necessità di muovere da verifiche concrete, dal momento che qualunque tipologia di danni risarciti può comporsi di elementi riconducibili sia alla categoria del danno emergente, sia a quella del lucro cessante.

ferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio», l'Agenzia invita gli Uffici locali competenti a procedere a una puntuale verifica dei danni lamentati.

L'Agenzia dimostra di concordare sulla necessità di muovere da verifiche concrete, dal momento che qualunque tipologia di danni risarciti può comporsi di elementi riconducibili sia alla categoria del danno emergente, sia a quella del lucro cessante.

Rapporti tra gli artt. 6 e 51 Tuir

Chiarito il campo di applicazione dell'art. 6 Tuir, si deve valutare la sua operatività rispetto ad altre disposizioni del Testo Unico e, in particolare, dell'art. 51^[18].

L'art. 51 Tuir si colloca tra le norme in tema di redditi di lavoro dipendente e definisce quali elementi costituiscono la base imponibile di questa categoria. In particolare, detta disposizione afferma il principio della c.d. onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Alla luce di tale principio costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo ricon-

ducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. La norma ha una portata espansiva in forza della quale assume rilevanza esclusivamente la circostanza che un soggetto, anche diverso dal datore di lavoro, provveda a un'erogazione di un bene economicamente valutabile (denaro o altra utilità) a un soggetto in base a un rapporto di lavoro da quest'ultimo intrattenuto.

È del tutto irrilevante il titolo giuridico dell'attribuzione; le somme possono essere attribuite in base a un rapporto di tipo sinallagmatico, ma parimenti ricadono nella norma in esame le somme attribuite indipendentemente da una controprestazione del soggetto che la riceve.

L'unica circostanza rilevante è che esse trovino nel rapporto di lavoro dipendente uno dei motivi della loro attribuzione.

In definitiva, l'articolo in esame assoggetta a tassazione tutte quelle somme che vengono ricevute dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro a prescindere dal titolo giuridico dell'attribuzione^[19].

Frequentemente, nella realtà operativa è proprio nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente che vengono riconosciuti ai dipendenti risarcimenti per danni da questi subiti. In proposito, si potrebbe sostenere che le somme risarcitorie percepite da un dipendente per danni subiti nel contesto di un rapporto di lavoro siano imponibili ex art. 51 Tuir senza distinzioni di sorta. Si tratterebbe, infatti, di somme sicuramente relative al rapporto di lavoro che, non essendo in alcun modo decisivo il titolo dell'erogazione, si po-

**NOTA BENE**

I danni non patrimoniali subiti e dimostrati possono, in linea di principio, essere ricondotti alla categoria del danno emergente, a meno che il danneggiato non lamenti una specifica riduzione delle proprie capacità reddituali e chiedi, quindi, il risarcimento di redditi perduti.

(18) V. Ficari, «Note critiche sulla natura fiscale dell'indennità per ferie non godute», in Riv. dir. trib., 1994, pag. 791; E. Della Valle, «Appunti in tema di erogazioni risarcitorie e indennità sostitutive», in Riv. dir. trib., 1992, pag. 821; V. Mastroiacovo, «La rilevanza fiscale delle somme percepite in ragione di transazioni di lavoro», in Riv. dir. trib., 2002, II, pag. 435; C. Coco, «Indennità risarcitorie corrisposte al lavoratore dipendente», in La disciplina tributaria del lavoro dipendente, a cura di N. D'Amati, Padova, 2003, pag. 289.

(19) M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2006, pag. 803.

NOTA BENE

L'art. 51 Tuir assoggetta a tassazione tutte le somme e i valori che vengono ricevuti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dal titolo giuridico dell'attribuzione.

trebbero includere nella nozione di reddito di lavoro dipendente. Ne risulterebbe che la nozione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali sarebbe talmente ampia da ricomprendere tutte le somme erogate al lavoratore, ivi comprese quelle erogate a titolo risarcitorio di un danno emergente^[20].

Tale conclusione è errata, in quanto le norme in esame vanno coordinate con l'art. 6 Tuir, che si colloca tra le norme a carattere generale. Questo deve essere applicato in un momento logicamente e giuridicamente precedente. Esso consente di comprendere se una somma è o meno reddito; in caso positivo trovano applicazione le successive norme del Testo Unico per verificare a quale categoria reddituale iscriverlo e secondo quali regole determinarne la base imponibile, ivi compreso l'art. 51 Tuir.

Ne consegue che, in forza del combinato disposto degli artt. 6 e 51 Tuir, occorre prima verificare se una somma costituisce un'erogazione avente natura patrimoniale (non tassabile a fini delle imposte sui redditi) o un incremento di ricchezza avente natura reddituale (tassabile a fini delle imposte sui redditi). In questa seconda ipotesi, il reddito risulta tassabile secondo le regole della categoria reddituale sostituita. Pertanto, in caso di erogazione a un dipendente, solo la parte attribuita a titolo di lucro cessante risulterà tassabile quale reddito di lavoro dipendente.

Dimostra questa impostazione l'art. 17 Tuir, con il quale il legislatore applica il regime di tassazione separata a «le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di

provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro».

L'articolo da ultimo menzionato (la cui applicazione si colloca in un momento logicamente e giuridicamente successivo a quello della qualificazione del reddito e che individua le modalità di tassazione di somme cui è riconosciuta natura reddituale) offre la precisazione secondo cui sono escluse da tassazione «le spese legali» in quanto trattasi, per l'appunto, di un elemento privo di valenza reddituale.

A conclusioni differenti si giunge, invece, nell'ipotesi in cui datore di lavoro e lavoratore si accordino per una somma acausale. S'intende la circostanza in cui il risarcimento sia determinato non a fronte dell'analitica dimostrazione da parte del lavoratore dei danni subiti, ma sia stabilito in misura forfettaria, indipendentemente dalla concreta verifica dei danni subiti. In questo caso si ritiene non possa operare l'art. 6 Tuir, in quanto tale disposizione richiede che si possa procedere all'esatta determinazione della tipologia di danni risarciti.

Nel caso in esame, le somme corrisposte troverebbero la propria giustificazione nel rapporto di lavoro. In altri termini, si tratterebbe di un'attribuzione *una tantum* che il datore di lavoro procederebbe a erogare a un soggetto in quanto suo dipendente.

I motivi di tale attribuzione non avrebbero giuridica rilevanza. Opererebbe allora in maniera piena il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e l'intera somma, non solo una parte, sarebbe tassata quale reddito di lavoro dipendente.

NOTA BENE

Ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale correttamente applicabile alle somme erogate in sede di un accordo avente ad oggetto il risarcimento del danno, occorre muovere dalla verifica della concreta tipologia di danni risarciti.

(20) F. Crovato, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001, pag. 120.

I rapporti tra gli artt. 6 e 67 Tuir

L'art. 6 Tuir può essere posto in relazione anche con un'altra disposizione del Tuir: l'art. 67, comma 1, lett. *l*). Tale disposizione, al fine di svolgere il ruolo di norma di chiusura del sistema tributario delle imposte dirette, attrae a tassazione le somme derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere. Si tratta di una previsione estremamente ampia in forza della quale sono tassati i corrispettivi ricevuti per lo svolgimento di attività senza vincolo di subordinazione, per le quali è irrilevante l'aspetto della presenza dell'abitudine e ripetitività dei comportamenti.

Ricadono in tale categoria le somme da chiunque ricevute a titolo di corrispettivo dell'assunzione di un obbligo positivo o negativo; alla luce della prassi dell'amministrazione finanziaria^[21], vi rientrano anche le somme corrisposte a fronte dell'espressa rinuncia di intraprendere verso taluno delle azioni giudiziarie. Negli accordi aventi a oggetto il risarcimento di un danno viene di norma previsto l'obbligo per il risarcito di non intraprendere azioni giudiziarie.

Al fine di verificare l'operatività di tale norma occorre riferirsi alla causa attributiva della somma e, qualora detta causa si ravvisi nella rinuncia all'instaurazione di un contenzioso, la ridetta somma deve essere classificata fra i redditi contemplati dall'art. 67 comma 1, lett. *l*), Tuir. È quindi al tenore degli accordi tra le parti che occorre riferirsi.

Risulta integrata tale fattispecie allorché la rinuncia all'esercizio di un'azione giudiziaria è l'oggetto stesso di un accordo. In questa ipotesi le somme di denaro sarebbero attribuite sulla base di un titolo giuridico proprio (l'assunzione dietro corrispettivo di un obbligo), rendendo del tutto irrilevante la circostanza che tali somme vadano a risarcire un danno emergente o un lucro cessante.

Tali circostanze sono degradate a circostanze di mero di fatto. Ne risulterebbe pertanto

l'imponibilità quale reddito diverso dell'intero importo erogato (e non della sola parte erogata a titolo di lucro cessante). In questa ipotesi la distinzione di cui all'art. 6 Tuir perderebbe rilevanza.

In definitiva, trova applicazione l'art. 67 Tuir qualora un soggetto riceva da un altro una somma a fronte dell'assunzione di uno specifico obbligo autonomo e indipendente da qualsiasi altro rapporto già esistente presso le stesse parti. Ciò comporta la non operatività dell'art. 6, comma 2, Tuir, in quanto le somme non vengono erogate a titolo di risarcimento di un danno, ma a seguito dell'assunzione di un'obbligazione indipendente, in cui l'esistenza di un danno si colloca quale precedente di fatto^[22].

Non trova applicazione l'art. 67 Tuir quando invece la rinuncia all'esercizio di azioni giudiziarie non è l'oggetto dell'accordo, bensì un effetto dello stesso, in quanto il risarcimento erogato soddisfa le pretese del risarcito che quindi nulla ha a valere nei confronti di controparte. Ne deriverebbe l'assenza di interesse ad agire in sede contenziosa.

In conclusione

In definitiva, ai fini dell'individuazione del trattamento fiscale correttamente applicabile alle somme erogate in sede di un accordo avente a oggetto il risarcimento del danno, occorre muovere dalla verifica della concreta tipologia di danni risarciti. Risulta, perciò, dirimente la verifica concreta delle voci di danno effettivamente indennizzate. Si tratta quindi di questione di fatto, non risolvibile in via presuntiva in un senso o nell'altro.

Significativa in proposito è la risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E ove, inizialmente in maniera non condivisibile, l'Agenzia invoca una presunzione secondo cui i risarcimenti ai lavoratori hanno natura reddituale, salvo poi correggersi, ora condivisibilmente, e invitare

(21) Cfr. R.M. 22 luglio 1996, n. 150, relativa al trattamento tributario applicabile alle somme che le aziende private (tenute all'assunzione obbligatoria del personale ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) corrispondono ai soggetti avviati al lavoro al fine di ottenere da essi la rinuncia all'assunzione.

(22) Si aggiunga che, se tale accordo intercorre con un dipendente, ne deriva altresì la non operatività dell'art. 51 Tuir, in quanto anche l'esistenza di un tale rapporto di lavoro viene degradata a circostanza di mero fatto.

a procedere a una verifica concreta della tipologia di danni risarciti, non essendo possibili valutazioni aprioristiche.

Nell'assolvimento dell'onere probatorio su di lui incombente, il contribuente può avvantaggiarsi della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008. Da essa può ricavarsi la regola secondo cui il risarcimento delle sofferenze dell'animo in sé ha natura areddituale priva di rilevanza economica.

Tale conclusione aiuta l'interprete chiamato a individuare il trattamento fiscale: tali risarcimenti sono riconducibili alla categoria del danno emergente e, quindi, esclusi da tassazione, a condizione che il contribuente risarcito non abbia lamentato altre tipologie di danno o se le modalità concrete tramite cui

le parti giungono alla definizione della situazione non consentono l'applicazione di altre fattispecie tributarie.

Tale sentenza, che non esonera il contribuente dal provare che i danni non patrimoniali da lui subiti non hanno una componente reddituale, lo può agevolare nella dimostrazione che la categoria del danno non patrimoniale di regola si compone di danni alla sfera areddituale.

Ove il contribuente lamenti esclusivamente la "lesione in sé" di interessi della persona tutelati anche non a livello costituzionale, senza richiedere ulteriori risarcimenti, tale lesione ha natura non reddituale e il conseguente risarcimento deve essere ricondotto alla categoria del danno emergente.

I FORMULARI DI GUIDA AL DIRITTO

NOVITÀ



CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

A cura di S. Sanzo

Il **Formulario dei contratti tipici e atipici** con le quasi **200 formule** di cui si compone percorre tutto il ventaglio della casistica contrattuale più usuale e non, costruita sulle specifiche esigenze del professionista che deve redigere **accordi negoziali**. L'opera spazia, infatti, dai classici **contratti disciplinati dal codice civile** (appalto, comodato, pegno, etc..) a quelli atipici di carattere commerciale (catering, brokeraggio, know-how, multiproprietà, etc.), passando per quelli, **disciplinati da leggi speciali**, che si sono imposti con il consolidarsi di nuove realtà lavorative, economiche e di media (e multis nell'ordine: lavoro a progetto, business to business, pubblicità televisiva e su internet).

Completa il testo la seconda parte dedicata alle **clausole tipo d'uso comune**.

Il **CD-Rom** allegato al volume, riportando integralmente tutte indicate nel sommario, ne permette la **compilazione personalizzata** per la formazione di un proprio archivio.

Pagg. 472 + CD-Rom – € 50,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsolo24ore.com

GRUPPO 24 ORE

La cultura dei fatti